

SENTENZA REGISTRATA BOLLO
ARTT. 46 E 39 L. 21-1-1987 N. 374
(S.T. NE GIUDICAZIONE)

07285/04



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

g. lac M

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Oggetto
Giurisdizione
canoni servizio
acque reflue

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Vincenzo CARBONE- Primo Presidente f..f -
- Dott. Vittorio DUVA - Presidente di sezione -
- Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
- Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
- Dott. Michele LO PIANO - Consigliere -
- Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
- Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
- Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
- Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Rel. Consigliere -

R.G.N. 31459/02

Cron. 13034

Rep.

Ud. 04/03/04

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI VICO EQUENSE, in persona del Sindaco
pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO
LAURO, rappresentato e difeso dall'avvocato BENEDETTO
CASTELLANO, giusta delega a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

2004

contro

259

BARBA PASQUALE, C.O.D.A.C.O.N.S., A.R.I.P.S. AZIENDE



RISORSE IDRICHE DELLA PENISOLA DI SORRENTO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1602/02 del Giudice di pace di SORRENTO, depositata il 19/09/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/04 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;

uditi gli avvocati Massimo LAURO, per delega dell'avvocato Benedetto CASTELLANI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del primo motivo (giurisdizione delle Commissioni Tributarie fino al luglio 2000) (giurisdizione del giudice ordinario per il restante periodo) rinvio per il resto ad una sezione semplice.

Svolgimento del processo

Pasquale Barba conveniva davanti al Giudice di Pace di Sorrento l'ARIPS (Azienda Risorse Idriche Penisola Sorrentina) ed il Comune di Vico Equense per sentirli condannare in solido alla restituzione della somma di £.88.000, a suo dire versata indebitamente all'ARIPS a titolo di canone per la depurazione delle acque reflue, fissato dal Comune e riscosso dalla predetta Azienda.

Precisava che tale versamento si riferiva agli anni 1999/ 2000 e che esso non era dovuto dal momento che il Comune convenuto non effettuava depurazioni ma sversava le acque reflue in mare direttamente. Sosteneva che dal gennaio del 1999 i canoni in questione si dovevano considerare corrispettivo di un servizio e pertanto la somma da lui pagata a fronte della predetta mancanza del medesimo si doveva considerare del tutto indebita.

Si costituivano i convenuti e negavano preliminarmente la giurisdizione del G.O. per esservi quella delle Commissioni Tributarie. Eccepevano anche la prescrizione della pretesa.

Il Comune di Vico Equense deduceva la legittimità del suo operato sulla base della natura tributaria del canone.

Il Giudice di Pace riteneva anzitutto la propria giurisdizione sulla base della natura del rapporto intercorrente tra l' Ente Comunale e l'utente del servizio fognario , che definiva paritario e strutturato mediante negozi di diritto privato, negando che sulla base dell'art 62 del d.lgs n 152 del 1999 si potesse considerare prorogata la giurisdizione delle Commissioni Tributarie a far tempo dalla applicazione della tariffa del Servizio Idrico integrato di cui alla legge n 36 del 1994. Quindi accoglieva la domanda rilevando l'inadempimento da parte del Comune al contratto, avente natura di somministrazione, concluso con l'utente.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione con quattro motivi il Comune di Vico Equense.

Motivi della decisione.

1. Con il primo motivo di ricorso il Comune, richiamando la giurisprudenza di queste Sezioni Unite sostiene la giurisdizione delle Commissioni Tributarie sulla controversia di cui si tratta ai sensi degli artt 7, 37, 38, cpc e 2 d.lgs n 546 del 1992 e 14 l. 36 del 1994.

2.a. Con il secondo motivo di ricorso il Comune lamenta la violazione dell'art 21 del d.lgs n 546 e


2934 cc. Sostiene che la eccezione di prescrizione è stata erroneamente respinta.

1.b. Con il terzo motivo il Comune lamenta la violazione degli artt 2 d.lgs n 546 del 1992, 14 l n 36 del 1994, 2 del dl 79/95 nonché della legge n 444 del 1998 e dell'art. 12 delle preleggi. Sostiene che il canone in questione per la sua natura è dovuto anche in caso di mancanza del servizio relativo.

1.c. Con il quarto motivo il Comune lamenta la contraddittorietà della motivazione sui predetti punti decisivi della controversia.

1.d. Con il quinto motivo il Comune lamenta la violazione degli artt 23 e 97 della Costituzione conseguente al fatto che la sentenza impugnata ha violato oltre a norme comunitarie anche quelle costituzionali di cui alla epigrafe.

2. Si pone anzitutto la questione, che il collegio deve esaminare di ufficio, se la controversia avente l'oggetto che si è detto in narrativa e che è iniziata dopo della emanazione della legge n 205 del 2000 e dunque nel vigore dell'art 7 di tale normativa debba ritenersi attribuita alla giurisdizione esclusiva del G.A.: ciò per la ragione che il predetto art 7 dopo della sentenza della



Corte Costituzionale n 292 del 17 luglio del 2000 che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 33 comma 1° del dlgs n. 80 del 1998 nella parte in cui questo istituiva una giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di pubblici servizi anziché limitarsi ad estendere la giurisdizione amministrativa alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ripristinava l'assetto normativo caducato dal giudice delle leggi riproducendo con alcune varianti il testo dell'art 33 predetto.

3.a. Osserva il collegio che la norma in questione dopo di avere affermato la generale devoluzione alla giurisdizione esclusiva delle controversie in materia di pubblici servizi, contiene al comma secondo l'elencazione di talune soltanto di tali controversie.

La legge infatti recita : "tali controversie sono , in particolare, quelle:.." e quindi provvede alla predetta elencazione distinta dalle lettere A fino ad E.

L'uso della espressione "in particolare" chiarisce la natura non esaustiva dell' elencazione la quale risponde alla preoccupazione del legislatore di evitare che l'interprete possa pervenire ad

escludere dalla giurisdizione appena stabilita talune controversie specifiche, rientranti comunque nella predetta materia.

Alla lettera E) della elencazione di tali controversie imprescindibilmente attribuite alla giurisdizione esclusiva la norma indica quelle : " riguardanti le attività di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento dei pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e della Pubblica Istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati,".

Si tratta pertanto nel caso che ne occupa di intendere il significato della eccezione. Ovvero, premesso che la materia dei pubblici servizi appartiene alla giurisdizione esclusiva, di stabilire cosa si deve intendere per "rapporti individuali di utenza con privati".

Ritiene il collegio che il riferimento dell'esclusione in parola debba essere ricercato nella consapevolezza che la natura giuridica dei rapporti che fanno eccezione alla generale attribuzione al G.A. partecipa tuttavia a quella di pubblico servizio.

Non si spiegherebbe un' eccezione ovvero "l' esclusione", come dice la legge, di una specifica controversia rispetto ad altre, dopo della sottolineata attribuzione alla giurisdizione di cui si tratta della materia dei pubblici servizi tutta intera, se non con la sua implicita appartenenza alla stessa.

Il problema pertanto non è di stabilire, quanto alle controversie nelle quali si contesta il canone di utenza, se si tratta di rapporti facenti capo ovvero rientranti nella predetta "materia particolare" nel senso dell'art 103 Cost, ma piuttosto di distinguerli dentro la medesima.

Ciò premesso sembra al collegio che la formula " rapporti individuali" utilizzata nella citata lettera E dell'art 7, comma 2°, sottolinei la realtà ontologica della relazione giuridica che nasce da una negoziazione individuale, ovvero dalla negoziazione singola ancorché a sua volta elemento di una negoziazione di massa perché parte di una serie di rapporti individuali attraverso i quali si realizza un servizio pubblico.

Quest'ultimo, che è funzione economico pratica destinata alla soddisfazione di un interesse generale, quale che sia lo strumento giuridico

attraverso il quale la realizzazione si attua, può, come nel caso del servizio di distribuzione di acqua potabile per uso domestico, dare luogo ad una pluralità di rapporti individuali, tali perché la loro fonte è specifica ed unica e perché la loro vita può attraversare fasi e vicende del tutto distinte da quelle che possono attraversare i rapporti consimili attinenti lo stesso servizio. Pertanto può dirsi che quest'ultimo, che è dato dalla complessa relazione che si instaura tra il soggetto che organizza una offerta pubblica di prestazioni predefinite nei suoi caratteri attraverso un vero e proprio programma di servizio, il quale la rende doverosa per gli utenti, rientra nella giurisdizione amministrativa salvo, per l'appunto, per quei rapporti cui esso stesso dà vita con i singoli utenti aventi ad oggetto le singole utenze.

Sorregge questa interpretazione la precisazione della norma laddove si legge che i rapporti esclusi sono quelli che sorgono con soggetti privati.

In realtà non si può ritenere che solo i rapporti di utenza con soggetti privati rientrino nella esclusione, giacché la disparità di trattamento con

utenti pubblici dello stesso generalizzato servizio che danno vita a rapporti individuali nel senso detto, incontrerebbe ostacoli costituzionali. Ritiene pertanto il collegio che la espressione "soggetti privati" faccia riferimento allo strumento giuridico che è fonte del rapporto individuale. Se esso non è di natura amministrativa, ovvero è estraneo a fattispecie di tipo concessorio ma è invece strumento di diritto privato anche il rapporto individuale di un tale utente, sia esso soggetto pubblico o privato, rientra nella esclusione.

La conclusione appena indicata pare coerente con i principi che regolano il riparto e la riserva di giurisdizione esclusiva.

Nella fattispecie in esame infatti entrano in gioco posizioni di diritto soggettivo attinenti l'esecuzione di un contratto di diritto privato senza che ciò comporti alcuna valutazione del rapporto di servizio pubblico. Non viene in questione il titolo in base al quale l'erogatore del servizio opera quanto alla sua legittimità o al suo contenuto, ma solo l'esecuzione della singola prestazione e la sua ricaduta sul patrimonio dell'utente contraente.

L'individuazione della esclusione che si trae dalla esegesi che si è fatta trova dunque una conferma logica nella considerazione della piena compatibilità della attribuzione da parte del legislatore di una particolare materia alla giurisdizione esclusiva con un'eccezione che tiene conto della natura esclusivamente patrimoniale di rapporti che non hanno alcuna connessione funzionale con l'ordinamento del servizio pubblico.

4. Esclusa per le ragioni dette la giurisdizione del G.A. va quindi rilevato che la controversia riguarda canoni risalenti ad un rapporto sorto antecedentemente all'ottobre del 2000. Esso pertanto risale ad un atto precedente tale data e poiché il rapporto non può essere frazionato in altrettanti rapporti quanti sono i canoni mensili, tutto intero esso ricade nella precedente disciplina.

Osserva pertanto il collegio che queste Sezioni Unite hanno raggiunto un orientamento stabile, secondo il quale fino alla data del 3 ottobre 2000, data di entrata in vigore dell'art 24 del dlgs n 258 del 2000, il canone per il servizio di depurazione integra un tributo comunale.

Tale orientamento, risultante già da numerose sentenze fino all'anno 2001 (9883 del 2001 e 14266 del 2001 in particolare), fondava nel suo impianto originario essenzialmente sul rilievo della norma di cui all'art 2 del d.lgs n. 546 del 1992, esattamente invocata dal Comune ricorrente. Successivamente peraltro le Sezioni Unite sono tornate sulla questione esaminando in particolare la portata dell'art 24 del d.lgs 258 del 2000 ed hanno ribadito il predetto indirizzo, arricchendolo di ulteriori precisazioni e pervenendo alla affermazione che il predetto art 24 ha fatto venir meno, ma solo per il futuro, il differimento della abrogazione della previgente disciplina che considerava detto canone un tributo, differimento che era stato disposto fino all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli artt 13 e ss della legge n 36 del 1994. Conseguentemente deve ritenersi che appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie le controversie concernenti i canoni anteriori alla data del 3 ottobre 2000, non avendo il citato art 24 d.lgs n 258 del 2000 efficacia retroattiva (SSUU 1735 del 2003, 1087 del 2003, 1086 del 2003 tra le ultime).



Il collegio non ha motivo per discostarsi da questo orientamento.

3. Il primo motivo del ricorso del Comune è pertanto fondato e deve essere accolto, cassandosi la sentenza impugnata con gli effetti di cui all'art 336 cpc e dichiarandosi sulla controversia la giurisdizione del Giudice Tributario. E' assorbita da tale accoglimento la trattazione degli altri motivi del ricorso. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Pqm

La Corte di cassazione a Sezioni Unite accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del Giudice Tributario. Compensa le spese dell'intero giudizio tra le parti.

In Roma il 4 marzo 2004

Giuseppe Maria Berruti est

Il Presidente

V. Carboni

ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO
ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374
(IST.NE GIUDICE DI PACE)

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria



oggi, 16 APR. 2004
IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista